

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

“Bagaera APS”

Art. 1 - Costituzione dell'associazione

1. È costituita, l'associazione denominata “Bagaera APS.” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Art. 2 - Sede legale e sede sociale

1. L'associazione ha la sua sede legale e la sede sociale nel comune di Lurago d'Erba (CO) e la sua durata è illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale e sede sociale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune.
3. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale e sociale all'interno dello stesso comune, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea degli associati.
4. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È apartitica e apolitica.

3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di eguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha lo scopo di favorire la partecipazione attiva dei giovani nella comunità, promuovendo la formazione, l'aggregazione sociale e la cittadinanza attiva attraverso la gestione di attività culturali, educative e ricreative.
5. L'associazione promuove la condivisione e la partecipazione a progetti comuni che favoriscano il senso di appartenenza alla comunità, insegnando il valore della collaborazione e rendendo ogni giovane protagonista del cambiamento sociale e culturale del territorio. Creando spazi di incontro e crescita personale - tramite laboratori, serate tematiche, eventi, iniziative di cittadinanza attiva e collaborazioni con realtà locali - i giovani hanno l'opportunità di sviluppare competenze, esprimere le proprie idee e costruire relazioni significative.
6. L'associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costruire.

Art. 4 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività individuate dall'art. 5 (attività di interesse generale) lettere del D. Lgs. 117/2017 e, nello specifico:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) organizzare corsi e workshop su tematiche di interesse giovanile;
 - b) organizzare incontri con esperti, professionisti e testimonial che possano ispirare e motivare i giovani;

- c) creare opportunità di volontariato e service learning, coinvolgendo i giovani in progetti di impatto sociale;
 - d) promuovere iniziative di sensibilizzazione su tematiche sociali, ambientali e culturali attraverso eventi, campagne e incontri;
 - e) facilitare la creazione di gruppi di lavoro su temi di interesse collettivo, come la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale o la digitalizzazione;
 - f) creare e gestire spazi di aggregazione giovanile con sale studio, coworking, aree relax e spazi creativi;
 - g) organizzare cineforum con dibattiti su tematiche di interesse giovanile e sociale;
 - h) organizzare serate musicali e concerti per valorizzare talenti locali e favorire la scoperta di nuovi generi musicali;
 - i) creare laboratori artistici (fotografia, pittura, street art, design) e mostre per esporre le opere dei giovani artisti;
 - j) organizzare festival della creatività con esibizioni di giovani talenti in vari ambiti artistici;
 - k) collaborare con scuole, università e istituzioni per promuovere il protagonismo giovanile;
 - l) sviluppare partnership con associazioni, cooperative e aziende per creare opportunità di crescita e formazione;
 - m) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali nella propria realtà locale o dovunque se ne valuti opportuno l'intervento.
3. Le attività illustrate nel comma precedente sono svolte in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Requisiti di adesione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare attivamente alla vita associativa, di accettare, senza riserve, lo Statuto sociale, le finalità e il metodo dell'associazione e di recare il proprio contributo con continuità.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori e ordinari:
 - a) i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 - Introduzione ai diritti e doveri dei Soci.

1. Fra tutti gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri.
2. È esclusa espressamente ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti - acquisendone i diritti e i doveri - nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art. 8 - Diritti dei Soci

1. Gli Associati hanno diritto di:

- a) frequentare i locali e gli impianti dell'associazione, nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- b) partecipare all'Assemblea;
- c) di esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- d) conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- e) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- g) esaminare i libri sociali obbligatori secondo quanto previsto dall'art. 25.

Art. 9 - Doveri dei soci

1. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) difendere nel campo sociale e in quello civile il buon nome dell'associazione;
- b) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- c) pagare la quota associativa;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 10 - Quota associativa

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, morte, esclusione o per qualsiasi altro motivo che porta alla perdita di qualità di Associato (Art 11 - Perdita della qualità di associato).
3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità 1 di azioni o quote di natura patrimoniale
4. La quota associativa deve essere versata entro il 31 dicembre di ciascun esercizio ed è valida per la totalità dell'esercizio successivo a quello del versamento.

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 12 - Prestazioni di lavoro, volontariato e collaborazioni

1. L'associazione deve avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
6. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 13 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

2. Gli organi sociali e l'Organo di Controllo hanno la durata di due (2) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge tra i suoi membri un Presidente per lo svolgimento dell'assemblea stessa.
4. Qualora non fosse presente il Segretario dell'associazione, il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario pro tempore con il compito di redigere verbale dell'Assemblea stessa.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Possono prendere parte all'Assemblea tutti gli Associati che non siano stati esclusi dall'associazione o che non si siano avvalsi della possibilità di recesso dalla loro posizione di associato.
8. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre (3) mesi.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo - anche elettronico - che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere - previa decisione a maggioranza dei presenti - a votazione segreta. Per quanto riguarda l'elezione delle cariche sociali, saranno invece condotte come specificato dal regolamento apposito.
10. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due (2) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, i suoi compiti sono nello specifico:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo, e a rilasciarne quietanza;
 - d) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
 - e) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;

h) in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
4. Di fronte agli associati, a terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 22 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché dei libri degli aderenti all'associazione.
3. Il Segretario, nell'espletamento di parte delle sue funzioni, può avvalersi di consulenti e collaboratori, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
2. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.
3. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella operatività economica, pertanto condivide con il Presidente il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
4. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
5. Il Tesoriere, nell'espletamento di parte delle sue funzioni, può avvalersi di consulenti e collaboratori, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
2. I suddetti libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
 3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 26 - Strutture, risorse economiche e raccolte fondi

1. L'associazione usufruisce delle attrezzature e spazi che l'amministrazione comunale di Lurago d'Erba mette a sua disposizione; il tutto è regolato da accordi e/o convenzioni con detto ente.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi degli Associati e simpatizzanti e quote di iscrizione alle attività proposte;
 - b) contributi da parte di enti privati e/o persone fisiche, contributi del comune, di enti, organismi internazionali e altre istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni o lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) proventi derivanti da attività commerciali connesse alle attività istituzionali;
 - f) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, anche in forma organizzata e continuativa;
 - g) entrate dai redditi derivanti dal suo patrimonio (art. 27 - Patrimonio sociale);

- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
3. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
- a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Le quote sociali sono intrasferibili.
3. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Art. 28 - Esercizio sociale, Bilancio sociale e di esercizio.

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma 3.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Nuzzi
Paolo
15.06.2025
17:18:48
UTC



REGISTRATO AD ERBA 'L
N. 60
ASSOLTE EURO

16/6/2025
SERIE 3
200,00